SENT. N. 74/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

nella persona del Giudice Monocratico delle Pensioni

Cons. Alessandra Olessina

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n**. 24187** del registro di segreteria, sul ricorso promosso da:

B.R., nato a ***omissis*** il ***omissis*** e residente in ***omissis***

Via ***omissis***, c.f. ***omissis***, rappresentato e difeso

in virtù di delega allegata e depositata all'atto introduttivo del giudizio

dall'Avv. Cinzia Ramella, PEC: *avvcinziaramella@pec.ordineavvocatinovara.it*, presso il cui studio in Novara, B.do La Marmora n. 15, è elettivamente domiciliato

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE Gestione dipendenti pubblici ex I.N.P.D.A.P. Sede di Biella, via Tripoli n. 14, in persona del Direttore *pro-tempore*

AVENTE AD OGGETTO

L'accertamento del diritto del ricorrente al riconoscimento, ai fini della misura della pensione, dei periodi di contribuzione aggiuntiva versata dalla UST

Piemonte Orientale dal 2014 fino al pensionamento.

ESAMINATI gli atti e documenti di causa;

VISTO il Codice di Giustizia Contabile;

UDITE le difese delle parti all'udienza del 26 giugno 2025, come da verbale.

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente col presente ricorso ha chiesto l'accertamento del proprio diritto al riconoscimento, ai fini della misura della pensione, dei periodi di contribuzione aggiuntiva versata dalla UST Piemonte Orientale dal 2014 fino al pensionamento.

L'INPS si è costituito in giudizio con memoria, comunicando che la posizione contributiva del ricorrente risultava completata e aggiornata con l'ulteriore contribuzione aggiuntiva, che a seguito dell'introduzione del presente giudizio, era stata autorizzata e "caricata a sistema"; e che l'INPS aveva pertanto provveduto in data 9.1.2025 alla (terza) riliquidazione della pensione; che il pagamento era stato effettuato con valuta marzo 2025. Pertanto, l'INPS ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere.

All'udienza del 26 giugno 2025, la difesa di parte ricorrente ha confermato la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere. Ha chiesto, tuttavia, la condanna alle spese di lite dell'INPS a favore di parte ricorrente con distrazione a favore dell'avvocato antistatario.

Al termine della discussione la causa è stata trattenuta a decisione.

Al termine della camera di consiglio il dispositivo è stato letto ex art. 167, comma 1, c.g.c.

Dagli atti versati in giudizio sopra indicati e anche per concorde dichiarazione di parte ricorrente risultano esservi i presupposti per l'effettiva cessazione della

materia del contendere.

In punto spese si osserva che, essendo l'esecuzione satisfattiva dell'INPS avvenuta solo a seguito del ricorso introduttivo del presente giudizio, in virtù del principio di "soccombenza virtuale", si ritiene di condannare l'INPS al pagamento delle spese di lite a favore di parte ricorrente, liquidandole come indicato in dispositivo, con la distrazione a favore dell'Avvocato antistatario che l'ha espressamente chiesta.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, nella sua composizione di Giudice Monocratico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite a favore di parte ricorrente, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, con distrazione a favore dell'Avvocato antistatario.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di competenza.

Così deciso in Torino, il 26 giugno 2025.

IL GIUDICE

Alessandra Olessina

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 02/07/2025

Il Direttore della Segreteria

Caterina Scrugli

F.to digitalmente